



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Il Portavoce dell'Opposizione

Consiglio Regionale della Toscana



Firenze, 11 febbraio 2015

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale

On. Alberto Monaci

SEDE

Interrogazione a Risposta Immediata

(Art. 19 Reg. Interno)

**Oggetto: in merito al ricalcolo pensionistico effettuato da INPS ed alle conseguenti ricadute per i pensionati toscani.**

*Il sottoscritto Consigliere*

Considerato che:

- il computo dell'importo delle pensioni liquidate nell'anno in corso viene fatto dall'INPS in base al combinato disposto delle pensioni liquidate nell'anno precedente (anno di riferimento) desunte dal Casellario centrale dei pensionati e del calcolo dei "redditi diversi" che si ricava dalla dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente quello di riferimento;
- tale computo deve essere poi verificato annualmente al fine di evitare sia che si eroghino nell'anno che segue quello della verifica, per eccesso o per difetto, somme diverse da quelle correttamente calcolate, sia per accertare che la pensione liquidata nell'anno seguente quello di riferimento sia stata dell'importo dovuto;
- qualora un eventuale errore riscontrato sia legato al dolo o ad altre fattispecie riconducibili al Cittadino è evidente che al medesimo debbono essere ritirate le somme indebitamente attribuite valutando anche gli elementi di responsabilità circa l'aver indotto in errore il soggetto erogante (INPS);

Preso atto che:

**Il Portavoce dell'Opposizione**  
**Consiglio Regionale della Toscana**

- l'operazione di verifica deve essere effettuata annualmente come impone l'articolo 13 comma 2 della Legge n. 412 del 1991 che infatti dispone quanto segue "*L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*";
- qualora tuttavia l'errore sia dovuto al soggetto erogante (INPS) ai sensi di quanto disposto sia all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si prevede la sanatoria proprio in virtù del fatto che il vizio "di qualsiasi natura" risulti comunque oggettivamente imputabile non al ricevente, bensì all'ente erogante (salvo ovviamente l'indebita percezione dovuta al dolo dell'interessato);

Acclarato che:

- la verifica deve essere annuale e non può eccedere l'anno precedente e che, qualora l'errore di erogazione sia da attribuire all'ente erogante, per il Cittadino scatta il procedimento di moratoria su quanto ha percepito in termini eccedenti non essendo ciò addebitabile alla propria condotta o volontà né tanto meno andamento doloso, ma all'errore dell'INPS;

Tenuto conto che:

- da molte segnalazioni ci risulta che in Toscana sarebbero numerosi coloro che avrebbero ricevuto, per solo errore dell'INPS, somme eccedenti;
- le verifiche e gli accertamenti fatti dall'INPS riguarderebbero nella stragrande maggioranza di casi, somme erogate in anni che sono molto antecedenti l'annualità in corso;
- molti pensionati sono stati costretti a risarcire ingenti somme di denaro all'INPS seppure l'errore di una maggiore erogazione di denari fosse da attribuire solo all'ente erogatore e le annualità fossero remote;
- molti pensionati continuano a segnalare all'INPS il persistere dell'errore senza che l'INPS vi ponga rimedio, nella certezza di ricevere somme non dovute e nell'altrettanta certezza che ad un certo punto dovranno corrispondere ingenti somme di denaro all'INPS nella sostanza a questo punto non dovute;

Evidenziato che:

**Il Portavoce dell'Opposizione**  
**Consiglio Regionale della Toscana**

- l'errore dell'ente non può ricadere sul Cittadino che, inoltre, segnala senza successo il persistere dell'errore medesimo;
- la situazione economica critica rende inaccettabile che i pensionati siano sottoposti ad una spada di Damocle di un rimborso forzoso "figlio" dell'errore dell'ente e pertanto non dovuto oltre che esteso a verifiche *contra legem* in quanto riguardanti anni molto antecedenti il tempo previsto dalla norma;

Tutto ciò premesso

Interroga il Presidente della Giunta regionale

Per sapere:

- quanti casi di questo tipo sono riscontrabili in Toscana;
- se non sia il caso di adoperarsi presso INPS al fine di invitarlo a verifiche meno casuali e soprattutto *contra legem* che a noi risulterebbero in corso;
- se non sia il caso di richiedere all'INPS di applicare alla lettera ed in maniera propria la norma che regola la liquidazione della pensione in via presuntiva e quindi di non procedere alla richiesta dei rimborsi qualora l'errore sull'entità della pensione liquidata in via presuntiva evidenziato dalla verifica sia attribuibile all'ente erogante e non al Cittadino e comunque mai per gli anni che precedono l'anno precedente quello della verifica;
- se non sia il caso di invitare l' INPS a chiarire la propria posizione anche circa il perdurare nell'errore seppure dinnanzi a specifiche segnalazioni.

Stefania Fuscagni

